

**ORDINANZA
PER I PROPRIETARI DI CANI**





Ordinanza per i proprietari di cani

INDICE

Art. 1 Misure necessarie	3
Art. 2 Divieti.....	3
Art. 3 Fuga e targa di controllo.....	3
Art. 4 Cani randagi	3
Art. 5 Salute pubblica	3
Art. 6 Casi di morte	3
Art. 7 Trasgressioni.....	3
Art. 8 Entrata in vigore.....	4



Ordinanza per i proprietari di cani

Il Municipio di Savosa,
nella seduta municipale del 14 luglio 1998 richiamati gli articoli 192 Legge organica comunale (LOC); Art. 48b e Art. 142 del Regolamento Comunale, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare i proprietari o detentori di cani.

- Art. 1
Misure
necessarie** I proprietari o detentori di cani devono adottare tutte le necessarie misure affinché non abbiano a disturbare la quiete pubblica ed insudiciare gli spazi destinati al pubblico. I cani dovranno pertanto essere custoditi nelle immediate vicinanze dell'abitazione di ogni singolo proprietario o detentore.
- Art. 2
Divieti** È vietato lasciare vagare i cani, incustoditi, sulle pubbliche vie, sulle piazze e nei giardini pubblici e devono essere pertanto essere costantemente tenuti al guinzaglio.
- Art. 3
Fuga e targa di
controllo** La fuga di cani dal domicilio deve essere subito notificata agli Organi di polizia. Il collare del cane deve essere munito di targa di controllo come previsto dalle vigenti disposizioni cantonali in vigore.
- Art. 4
Cani randagi** I cani randagi saranno presi e ritirati da chi di competenza. La riconsegna al proprietario avverrà dietro pagamento delle spese di mantenimento. Se la riconsegna non è richiesta entro il periodo di 15 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti d'intesa con la Società di Protezione degli animali.
- Art. 5
Salute pubblica** Fuori dalla proprietà i cani vanno tenuti al guinzaglio, osservando che gli stessi non insudicino i luoghi pubblici a salvaguardia della salute pubblica e del decoro del paese.
- Il Municipio ha disposto in diversi punti del territorio dei contenitori muniti di appositi sacchetti per raccogliere gli escrementi. I proprietari sono pertanto invitati a voler utilizzare i raccoglitori citati.
- Art. 6
Casi di morte** In caso di morte dell'animale, dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Obbligo della consegna della carcassa dell'animale al centro di raccolta convenzionato.
- Art. 7
Trasgressioni** Le trasgressioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono passibili di multa per un importo di fr. 50.—. In



Ordinanza per i proprietari di cani

caso di recidiva: da fr. 100.— a fr. 500.—(art. 145 LOC e 139 Regolamento comunale)

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Art. 8
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1998, ed abroga le precedenti disposizioni in materia.

Pubblicazione dal 15 al 30 luglio 1998.

Savosa 7 luglio 1998.

IL MUNICIPIO